



**IL NUOVO ACCORDO
ITALIA - CINA
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI**

Alessandro Cianfrone
Dottore Commercialista, Delegato AICEC



Tribunale di Pescara, Aula Alessandrini
Pescara, 30 maggio 2019

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

02



Trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti **regolano l'esercizio della propria potestà impositiva**, al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Prevengono l'evasione e l'elusione fiscale, prevedendo alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

LE CONVENZIONI IN ITALIA

03

100

PAESI CON I QUALI L'ITALIA HA
STIPULATO CONVENZIONI CONTRO LE
DOPPIE IMPOSIZIONI*

I vari Accordi prevedono la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure la tassazione esclusiva da parte di uno dei due Stati.

In Italia le Convenzioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

*Fonte: MEF – aggiornato al 4 gennaio 2018



LA CONVENZIONE ITALIA-CINA

04

Lo scorso **23 marzo 2019** il ministro Tria ha firmato, con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, **l'accordo tra Italia e Cina** per eliminare le doppie imposizioni fiscali, che aggiorna il testo in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Incoraggiare gli **investimenti transfrontalieri**
- Fornire più **certezze fiscali** alle imprese dei 2 Paesi

La Convenzione si inquadra nel progetto chiamato **Via della Seta**, che prevede una più stretta collaborazione fra Italia e Cina.

LA VIA DELLA SETA

05



***Come cambiano gli
accordi tra Italia e
Cina contro le
doppie imposizioni?***



ARTICOLO 10: DIVIDENDI

07

In materia di dividendi è prevista, per i non residenti dei due Paesi che percepiscano dividendi da una fonte residente nell'altro Stato, una riduzione dell'aliquota convenzionale della **ritenuta in uscita dal 10% al 5%** .

APPLICAZIONE: la ritenuta ridotta si potrà applicare solo alle partecipazioni dirette del 25% del capitale della società che paga i dividendi e solo se detenute per un periodo di almeno 365 giorni, alla data della percezione dei dividendi.

BENEFICIARI: imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese e viceversa



ARTICOLO 11: INTERESSI

08

1) **Aliquota ridotta dell'8%** che si applica solo se esistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- Interessi pagati a istituti finanziari
- Prestiti sottostanti di durata almeno triennale
- Prestiti sottostanti mirati a finanziare progetti d'investimento.

2) **Esenzione totale da ritenuta in uscita** sui pagamenti degli interessi erogati da soggetto dello Stato fonte, qualora:

- il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale;
- gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo.

3) **Esenzione da ritenuta in Italia**, sui pagamenti di interessi per i "Panda Bond" emessi da CDP e da Sace, Simest e Banca d'Italia percepiti, in uscita, da soggetti residenti in Cina.



ARTICOLO 12: CANONI/ROYALTIES

09

L'aliquota generale applicabile alla **ritenuta in uscita dallo Stato della fonte** non può eccedere il **10% sui canoni corrisposti per l'uso, o la concessione in uso**, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per **brevetti, marchi, disegni** o modelli, formule o processi segreti, o per **informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico**.

Si può invece applicare **un'aliquota effettiva del 5%** (contro il 6% accordato agli altri Paesi Europei) qualora i **pagamenti** siano **relativi all'utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche**.



ARTICOLO 13: UTILI DI CAPITALE/ CAPITAL GAINS

10

Le **plusvalenze** derivanti dall'alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%, in società diverse da quelle immobiliari, scontano la tassazione concorrente fra i due Paesi, mentre al di sotto del 25% sono tassate solo nello Stato contraente nel quale è residente la società di cui le partecipazioni vengono alienate.

La tassazione di tali plusvalenze si applica in entrambi gli Stati, anche se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento, nei 12 mesi precedenti l'alienazione.

Per le **tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate** la tassazione concorrente prevista nell'attuale Accordo all'art. 13 co. 6 è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante.



IL PIANO *PANDA BOND*

11



- **OBIETTIVO:** crescita delle **aziende italiane in Cina**, attraverso un piano di emissioni obbligazionarie
- Accordo firmato da **Cassa Depositi e Prestiti e Bank of China Limited (Boc)**
- Emissione da **650 milioni di euro**
- Investimenti veicolati dalle banche italiane e cinesi